

ALLEGATO 5

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 501.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso «a)» con il seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli»;

b) sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 319-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento»;

c) sostituire il capoverso «c)» con il seguente:

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario».

1. 8.Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

(Approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 12, lettera a), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: fissa inserire le seguenti: , entro e non oltre quarantacinque giorni,

0.1.800.2 (nuova formulazione) Vietti, Rao, Ria, Ferranti, Di Pietro, Costa, Brigandì.

(Approvato)